

**PARERE SULLA BOZZA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “INTEGRAZIONE TRA
CAFC SPA ED ACQUEDOTTO POIANA SPA – DETERMINAZIONI, INDIRIZZI, MANDATI”**

Il sottoscritto dott. Nicola Turello - revisore dei Conti dell'Ente,
premesse che il Comune di Tricesimo è socio di CAFC S.p.A.;

- vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario del giorno 12 aprile 2023 con allegata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto e dei relativi allegati;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'articolo 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
- visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
- vista la normativa nazionale e regionale in materia di SII (Servizio Idrico Integrato) ed in particolare la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito della CATO "Centrale" del 7 ottobre 2015, n. 19 con ad oggetto "*Affidamento del servizio idrico integrato a CAFC Spa quale gestore unico dell'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 del D. Lgs. 152/2006 e correlate determinazioni*" con le quali:
 - i) CAFC S.p.A. è stato individuato quale gestore unico d'ambito, con affidamento *in house* a suo favore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli dal 01.01.2016 al 31.12.2045;
 - ii) è stato stabilito che Acquedotto Poiana S.p.A. prosegue la gestione del S.I.I. nel territorio dei 12 Comuni propri soci sino al 31.12.2023, fatte salve le auspicabili integrazioni della medesima gestione in CAFC S.p.A. anche prima della riportata scadenza;
- considerato che CAFC S.p.A., in considerazione della deliberazione di cui sopra e quindi in qualità di gestore unico d'ambito del Friuli Centrale fino al 2045, alla scadenza della gestione salvaguardata di Acquedotto Poiana S.p.A. (31.12.2023) avrebbe dovuto subentrare, a titolo oneroso (anche ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. n. 201/2022) e senza necessità di ulteriori atti deliberativi da parte dell'Ente di Governo d'Ambito, nella gestione del S.I.I. nel territorio degli attuali soci di Acquedotto Poiana S.p.A.;
- preso atto che per effetto della scadenza della Concessione in capo ad Acquedotto Poiana S.p.A., CAFC S.p.A., grazie all'operazione di integrazione in questione, potrà gestire dal 01.07.2023 il S.I.I., sostanzialmente (ad eccezione di marginali casi), nel territorio corrispondente all'ex provincia di Udine in forza della convenzione attualmente in essere tra CAFC e l'Ente di Governo d'Ambito che verrà integrata per accrescimento con atto aggiuntivo;
- considerato che l'operazione di integrazione in questione consente di realizzare l'obiettivo previsto dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento volte al superamento della gestione frammentata del S.I.I. senza pagamenti né incassi risolvendosi integralmente in uno scambio azionario;
- preso atto che CAFC Spa ed Acquedotto Poiana Spa, a seguito di un lungo confronto hanno optato per proporre ai Comuni soci un modello di integrazione che si articola in due passaggi fondamentali:

1° passaggio: conferimento, da parte dei singoli Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., del 51% delle proprie azioni in CAFC S.p.A., che diventa, pertanto, socia di maggioranza (al 51%) di Acquedotto Poiana S.p.A., mentre il 49% di Acquedotto Poiana S.p.A. rimane di proprietà dei Comuni già soci della stessa. Ne deriverà un aumento di capitale di CAFC S.p.A., assegnato in misura frazionata ai 12 Comuni già soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in proporzione al conferimento da ciascuno di essi effettuato (di seguito il "CONFERIMENTO"). Conferimento che avrà efficacia dal 01.07.2023.

2° passaggio: fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. con efficacia dal 1.01.2034.

- visto il parere del Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin inerente ai rapporti tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A. che si vengono a instaurare nel corso del 1° passaggio di cui sopra;
- preso atto dell'accordo vincolante sottoscritto in data 07.02.2023 da CAFC S.p.A. ed Acquedotto Poiana S.p.A. con riferimento all'integrazione in oggetto ed agli impegni delle due società sino al perfezionamento di quest'ultima;
- visto il cronoprogramma sintetico delle attività svolte e da svolgere, con riferimento all'integrazione in oggetto;

- preso atto che l'AUSIR ha convenuto sul termine del 30/04/2023 per la conclusione della procedura di approvazione dell'operazione societaria da parte di tutti i Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. e da parte della maggioranza dei Comuni soci di CAFC S.p.A. onde disporre, al verificarsi di tale condizione, la sospensione della procedura di subentro di un gestore all'altro con pagamenti di indennizzi;
- preso atto degli efficientamenti e delle sinergie tecniche ed amministrative che la gradualità dell'operazione di integrazione si pone come obiettivi;- preso atto che il mantenimento fino al 2034 della partecipazione da parte di CAFC in POIANA (e quindi il mantenimento nel tempo della partecipazione indiretta detenuta dai Soci di CAFC S.p.A. in Acquedotto Poiana S.p.A.) è supportato da un Piano Industriale decennale che prevede una verifica di sostenibilità tecnica ed economica da svolgersi a conclusione del primo periodo regolatorio previsto per il programma degli investimenti (PdI) (fine 2027), finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni per portare a termine il Piano Industriale stesso;
- considerato che l'analisi anzidetta avrà anche la finalità di integrare l'operazione di conferimento parziale in CAFC delle azioni di Acquedotto Poiana S.p.A. con la definitiva operazione di fusione per incorporazione tra le società, che permetterà di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione della partecipazioni dei Comuni ai sensi dell'art.20 D. Lgs. n. 175/2016;
- preso altresì atto che l'intera operazione risulta dettagliatamente descritta nella documentazione allegata alla proposta di deliberazione;
- considerato che le perizie di stima del valore delle due Società al 31.12.2021 ed il conseguente parere di congruità metodologica, attribuiscono a CAFC S.p.A. un valore economico pari ad € 100.568.000 (centomilionicinquecentosessantottomila euro) e ad Acquedotto Poiana S.p.A. un valore economico pari ad € 11.740.000 (undicimilionesettecentoquarantamila euro);
- considerato che è pari a 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove per cento), la stima della partecipazione azionaria in CAFC S.p.A., spettante nell'insieme ai Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., in esito all'aumento di capitale sociale da liberarsi tramite il conferimento di azioni corrispondente al 51% delle partecipazioni di ciascun Comune socio in Acquedotto Poiana S.p.A. stessa;
- tenuto conto del fatto che il conferimento verrà realizzato ai valori risultanti dalla perizia di stima svolta dall'esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c., purché la partecipazione azionaria in CAFC S.p.A., spettante nell'insieme ai Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A., venga determinata nell'intervallo del $\pm 7,00\%$ rispetto il valore determinato nelle perizie di cui agli allegati alla deliberazione in oggetto, del 5,619% (cinquevirgolaseicentodiciannove per cento), ovvero tra il 5,226% (cinquevirgoladuecentoventisei per cento) e il 6,012% (seivirgolazerododici per cento);
- preso atto delle indicazioni in merito alla conformità dell'intera operazione di integrazione alla prescrizioni dell'art.5 c.1 , D. Lgs. 175/2016;
- visto l'art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/2016, in base al quale l'atto deliberativo dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; considerato che l'integrazione in oggetto non prevede l'erogazione di alcun contributo pubblico, diretto o indiretto, cosicché non risulta di interesse il tema degli aiuti di Stato ex art 108 Trattato UE e Regolamenti UE 1589/2015 e 659/1999;
- visto l'art. 5, c. 3, D. Lgs. 175/2016, in base al quale l'amministrazione invia l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo; esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati;

PRENDE ATTO

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "INTEGRAZIONE TRA CAFC SPA ED ACQUEDOTTO POIANA SPA – DETERMINAZIONI, INDIRIZZI, MANDATI" ritenendola non lesiva per gli interessi economici dell'Ente.

Tricesimo, 17 aprile 2023

Dott. Nicola Turello